

1) È inserito l'articolo 2 bis seguente :

« *Articolo 2 bis*

1. Per la constatazione della produzione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, lo stato membro interessato prende in considerazione in particolare la quantità di radici del prodotto agricolo di base acquistata, controllata e trasformata in sciroppo di inulina negli impianti specifici progettati e riservati a tal fine dall'impresa produttrice di cui trattasi durante il periodo di riferimento di cui al suddetto paragrafo 1.

Può essere presa in considerazione solo la quantità di produzione di sciroppo di inulina ottenuta in tali impianti in seguito ad un processo continuo di fabbricazione che non viene interrotto durante il periodo di riferimento, entro i limiti della campagna massima di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. Per la determinazione della capacità tecnica di produzione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81, si considera capacità di produzione industriale ai sensi di detta norma la produzione che consente di soddisfare qualunque domanda di acquisto di sciroppo di inulina entro i limiti quantitativi di tale capacità ed esclusa qualunque produzione ottenuta da impianti pilota o sperimentali. Questa capacità viene espressa in equivalente zucchero/isoglucosio, previa applicazione del coefficiente 1,9 ad uno sciroppo di inulina in sostanza secca il cui tenore in fruttosio sia stato riportato all'80 %.

3. Nella dichiarazione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 oltre alle informazioni previste in detta norma dovranno essere indicati i seguenti elementi :

- a) la ragione sociale, l'indirizzo dell'impresa e il luogo in cui si trovano i suoi impianti di produzione di sciroppo di inulina ;
- b) il piano di produzione ;
- c) la quantità di radici del prodotto di base agricolo acquistata, controllata e trasformata in sciroppo di inulina negli impianti specifici progettati e riservati a tal fine dall'impresa di cui trattasi durante il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 ;
- d) la produzione di sciroppo di inulina ottenuta dall'impresa di cui trattasi durante il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 negli impianti di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, tenuto conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo ;
- e) la capacità tecnica di produzione industriale giornaliera installata al 1° ottobre 1992, espressa in equivalente zucchero/isoglucosio previa applicazione del coefficiente 1,9 ad uno sciroppo di inulina in sostanza secca il cui tenore in fruttosio sia stato riportato all'80 % ;

- f) la durata effettiva della campagna secondo il processo di fabbricazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, espressa in giorni di lavoro ;
- g) la capacità giornaliera di trasformazione delle radici in sciroppo di inulina durante la campagna ;
- h) la capacità in tonnellate all'ora per il lavaggio delle radici ;
- i) la capacità in tonnellate di fettucce all'ora per la diffusione o la capacità di triturazione delle radici quando nel processo non si utilizza la diffusione ;
- j) la capacità di smaltimento dei non zuccheri e degli effluenti mediante ciclo di depurazione ;
- k) la capacità di idrolisi in tonnellata all'ora per un'idrolisi fino allo stadio dell'80 % di fruttosio ;
- l) il tasso di sostanza secca del prodotto all'entrata e all'uscita dalla prima concentrazione ;
- m) la capacità di magazzinaggio installata al 1° ottobre 1992.

La dichiarazione è accompagnata da tutti gli elementi di prova necessari a sostegno di ciascuno dei punti in essa menzionati, nonché da una dichiarazione scritta del fabbricante con la quale egli si impegna a garantire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la possibilità di eseguire nei suoi impianti i controlli e le verifiche che giudichi necessari.

Gli Stati membri interessati possono riferirsi eventualmente ad elementi diversi da quelli forniti dall'impresa di cui trattasi per stabilire, secondo il loro apprezzamento, la veridicità di tali dichiarazioni.

La dichiarazione deve pervenire alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro il 15 marzo 1994.

Entro il 15 aprile 1994 lo Stato membro interessato notifica all'impresa produttrice di sciroppo di inulina che risponde ai requisiti prescritti le quote di produzione A e B ai sensi dell'articolo 24 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81. In casi particolari lo Stato membro interessato può, per esigenze di controllo, rinviare il termine per la notifica al 30 aprile 1994. »

2) È inserito l'articolo 2 ter seguente :

« *Articolo 2 ter*

1. Ai sensi degli articoli 24 ter, 26, 27, 28 e 29 del regolamento (CEE) n. 1785/81, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/1995, si intende per produzione di sciroppo di inulina la quantità di prodotto ottenuta previa idrolisi di inulina o di oligofruttosio aventi un tenore in fruttosio in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, sotto forma libera o sotto forma di saccarosio, con qualsiasi tenore di fruttosio oltre questo limite, espressa in sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio e constatata per ciascuna impresa produttrice di sciroppo di inulina in conformità del paragrafo 2.